

**ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA****DILETTANTISTICA****ARTICOLO 1**

Su iniziativa dei Sigg.ri:

**DI BISCEGLIA SARAH** nata a Milano il 11.01.1970, residente in Verona

(VR) Via Scrimiari n.10, C.F.: DBSSRH70A51F205V;

**MATTIG SCHWARZ INGE** nata a Usingen (DDD) il 29.09.1950,

residente in Tregnago (VR) Via Pian di Cologna n.6, C.F.:

MTTNGI50P69Z112F

**SPERANZA MASSIMILIANO** nato a Rho (MI) il 02.11.1965, residente

in Verona Via Scrimiari n.10, C.F.: SPRMSM65S02H264F;

**SALVADORE LUIGI** nato a Verona (VR) il 29.08.1963, residente a

Tregnago (VR) Via Pian di Cologna n. 6 C.F. SLVLGU63M29L781S,

è costituita la seguente Associazione

**“YOGA SAMPHEL LING ASSOCIAZIONE SPORTIVA**

**DILETTANTISTICA E SOCIALE”**

d’ora innanzi e per brevità chiamata anche Associazione

**ARTICOLO 2*****Sede***

La associazione ha sede in Lavagno (VR) via Cà Brusà n.16

La sede potrà essere variata senza che ciò comporti modificazioni allo statuto

e potrà inoltre aprire sedi secondarie, unità locali e territoriali sia in Italia che

all’estero.

**ARTICOLO 3**

Oggetto e Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità :

1. dedicarsi principalmente allo studio, alla promozione, alla diffusione ed allo sviluppo dello yoga e delle discipline affini e allo scopo potrà affiliarsi a Federazioni regolarmente riconosciute dal CONI secondo le discipline che vorrà svolgere e, con decorso annuale, ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e di Promozione Sociale le cui finalità Assistenziali sono riconosciute dal Ministero degli Interni, accettando di conformarsi alle norme e direttive del CONI, del CIO, delle Federazioni nonché allo Statuto ed ai regolamenti del medesimo Ente di promozione a cui sarà affiliato. Potrà richiedere inoltre la iscrizione al registro delle associazioni sportive dilettantistiche presso il CONI.
2. l'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico.
3. L'associazione ha per finalità istitutive la pratica, l'insegnamento, lo studio, la ricerca, lo sviluppo, l'approfondimento e la divulgazione in Italia ed all'estero di tutte quelle attività sportive dilettantistiche ed in particolare lo yoga e le discipline affini, che tendano al benessere ed all'equilibrio psico-fisico dell'individuo, compresi tutti gli atti utili e tutte le attività accessorie per il raggiungimento dei suoi scopi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di formazione insegnanti, corsi di aggiornamento, fornitura di supporto tecnico e materiale didattico, culturale e ricreativo agli associati. Può istituire periodici incontri di studio di tecniche motorie e di approfondimento delle

modalità di preparazione atletica. Può organizzare manifestazioni sportive, lezioni, corsi, convegni, eventi, gare, campus, master class, soggiorni e viaggi in Italia ed all'estero, corsi tecnici e stage di aggiornamento a contenuto didattico-divulgativo destinati ai propri associati e agli associati dell'ente di promozione a cui si è affiliata per perseguire i fini istituzionali. Potrà realizzare l'edizione e pubblicazione di riviste sociali, di libri ed altre pubblicazioni periodiche e non, la produzione di materiale audiovisivo, artistico, grafico e pacchetti multimediali.

4. L'Associazione potrà elaborare autonomamente o anche su incarico degli Enti Pubblici ed organismi privati studi, progetti e provvedimenti utili per il raggiungimento delle finalità sociali.

5. L'Associazione potrà collaborare anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe od accessorie all'attività sociale.

6. La Associazione favorirà lo sviluppo, la promozione, la diffusione e l'esercizio di attività di promozione sociale in genere, del tempo libero, ricreative, culturali, formative e sportive dilettantistiche, organizzandosi strutturalmente anche come circolo privato, al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati e dei tesserati dell'Ente di Promozione Sportiva, riconosciuto dal CONI, al quale andrà ad affiliarsi, fornendo loro adeguata assistenza.

7. Per il raggiungimento dello scopo la Associazione si propone di creare una struttura ed una organizzazione continua che consenta agli associati di usufruire concretamente di tutti i vantaggi derivanti dalla attività

sociale e di reperire o gestire fondi, impianti sportivi, attrezzature ed immobilizzazioni. Erogare tutti quei servizi complementari , i servizi alla persona, anche di supporto fisiologico, l'acquisto a condizioni favorevoli di materiali e beni collegati all'attività istituzionale e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sociali. Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto; compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari; svolgere, pur non avendo fini di lucro, delle attività commerciali, anche offrendo servizi a non tesserati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

8. Eventuali utili così come eventuali avanzi di gestione ( al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali) andranno investiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

Tutti i servizi potranno essere forniti sia direttamente, sia acquistando i servizi stessi da altre Associazioni, Enrti, Società, professionisti consulenti, medici, tecnici specializzati ecc. Sono espressamente escluse dallo scopo associativo finalità politiche e lucrative.

#### **ARTICOLO 4**

##### *Patrimonio ed Entrate dell'Associazione*

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o da contributi da parte di Enti Pubblici e Privati o persone fisiche, oltre che dagli eventuali avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- Versamenti effettuati dai soci fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione; ulteriori versamenti effettuati dagli stessi soci fondatori nonché da tutti gli altri associati aderenti alla Associazione;
- Avanzi di gestione derivanti dall'attività istituzionale dell'Associazione stessa;
- Introiti rappresentati dai contributi versati sia da parte degli associati che da parte di terzi soggetti sia privati che pubblici;
- Introiti derivanti da eventuali attività commerciali con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa tributaria presente e futura in tema di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

3. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare del versamento da effettuarsi all'atto della adesione alla Associazione nonché la quota di iscrizione annuale dovuta alla stessa Associazione.

4. L'adesione alla Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto della ammissione ed al versamento della quota annua. E' comunque facoltà degli Aderenti effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali sotto forma di contributo.

5. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono pertanto rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. Quindi, nemmeno in

caso di scioglimento dell'Associazione, di morte, di estinzione, di recesso od esclusione dell'Associato, si farà luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

6. Il versamento non crea diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

## ARTICOLO 5

### Soci Fondatori, Soci, Benemeriti, e Beneficiari dell'Associazione

1.- Sono aderenti all'Associazione:

. I Soci Fondatori

. I Soci della Associazione

. I Benemeriti della Associazione

. I Beneficiari dell'Associazione.

2.- L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso da parte dell'Associato.

3.- L'adesione alla Associazione comporta per l'Associato provvisto di capacità di agire, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

4.- Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.

5.- Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

6.- Sono Beneficiari dell'Associazione coloro ai quali vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

7.- Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

8.- La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi, in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

9.- Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti.

10.- Il Consiglio Direttivo deve provvedere in merito alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.

11.- Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti l'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dalla fine dell'anno sociale nel corso del quale è stata notificata all'Associazione la volontà di recesso.

12.- In presenza della inadempienza degli obblighi di versamento, oppure di

altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal giorno della delibera consiliare di esclusione, che deve essere comunicata all'interessato a mezzo del servizio postale e deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tale ipotesi l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

#### **ARTICOLO 5 BIS**

##### *Unità territoriali e settoriali*

L'Associazione potrà essere articolata sul territorio nazionale con organismi associativi di base territoriale e/o settoriale a seconda delle singole specialità svolte dall'Associazione stessa. Le Associazioni Aderenti sono emanazione locale e/o settoriale dell'Unica Associazione di carattere nazionale e sono dotate dello stesso statuto nazionale, con i necessari adeguamenti etimologici. Esse godono di autonomia amministrativa e patrimoniale e rispondono in proprio per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. La loro costituzione e le relative norme sono stabilite da norme regolamentari emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di scioglimento di una delle associazioni aderenti, l'attivo netto risultante dal bilancio finale di liquidazione è accantonato per nove mesi presso la tesoreria nazionale, a credito di un conto intestato alla struttura periferica o settoriale disciolta, per l'eventualità di una sua ricostituzione. Decorso tale termine la somma accantonata è versata a favore del patrimonio della sede nazionale.



**ARTICOLO 6***Organi dell'Associazione*

1. Sono organi dell'Associazione :

- L'Assemblea degli aderenti all'Associazione

- Il Presidente del Consiglio Direttivo

- Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

- Il Consiglio Direttivo

- Il Comitato Esecutivo

- Il Comitato Organizzatore

- Il Segretario del Consiglio Direttivo

- Il Tesoriere

- Il Collegio dei Revisori dei Conti

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata ai criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

**ARTICOLO 7***Assemblea degli Aderenti*

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 giugno) e del bilancio preventivo ( entro il 31 dicembre). Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti

- Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione

21

- Delibera sulle modifiche al presente Statuto

- Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;

- Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli aderenti o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Verona.

4. La convocazione è fatta mediante avviso pubblicato sull'albo sociale – costituito su apposito sito accessibile via internet – almeno dieci giorni prima dello svolgimento della stessa, nonché con ogni altra forma di pubblicità che il Consiglio Direttivo ritiene idonea al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo. Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economico finanziari conseguentemente approvati.

5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione potrà svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

7. Ogni aderente all'Associazione, purché in regola col pagamento delle

quote associative, ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita a qualunque altro Aderente all'Associazione ugualmente in regola con le quote associative. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.

8. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione non influisce sul computo dei voti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

9. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti, tanto in prima, che in seconda convocazione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di assenza od impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza sia del Presidente che del Vice Presidente, l'Assemblea è presieduta, su designazione dei presenti, da altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

#### **ARTICOLO 7 BIS**

##### *Assemblea dei Presidenti delle unità territoriali e settoriali*

1. Essa è l'organo che assicura il coordinamento delle attività di tutti gli aderenti dell'Associazione, tenuto conto che l'Associazione potrà essere articolata sul territorio nazionale con organismi associativi di base territoriale e/o settoriale a seconda delle singole specialità sportive per le attività svolte dall'associazione, così come disposto al precedente articolo 5 bis.

2. L'Assemblea dei Presidenti delle unità territoriali e settoriali si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno. Le relative norme di convocazione e

funzionamento sono stabilite dal regolamento emanato dal Consiglio Direttivo nazionale.

3. L'Assemblea dei Presidenti delle unità territoriali e settoriali:

- si preoccupa del coordinamento dell'attività di tutte le attività associative;
- vigila sull'attività del Consiglio Direttivo e riferisce a mezzo verbale in Assemblea degli aderenti all'associazione.

## **ARTICOLO 8**

### *Il Consiglio Direttivo*

1. La Associazione è amministrata dal un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di quattro ad un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, durano in carica due anni per il primo mandato. Per i mandati successivi al primo la durata sarà sempre di due anni ed i Consiglieri saranno in ogni caso rieleggibili.

3. Qualora per qualsiasi motivo vengano meno i due terzi dei Consiglieri originariamente eletti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino allo scadere di tutto il Consiglio.

5. Il Consigliere può percepire una indennità di carica non superiore ai limiti di cui al Dpr 645/1994 ed al DI 239/95 od alle leggi successive che dovessero sostituire quelle citate. Sull'eventualità di tale indennità e le sue differenziazioni in ordine ai singoli membri, delibera il Consiglio Direttivo a

maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; compete inoltre, se deliberato, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto, anche a mezzo di rimborsi forfettari purché nei limiti fiscalmente riconosciuti dalla legge in vigore al momento della erogazione degli stessi.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- Nomina, in seno, del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere;
- Potestà regolamentare sullo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dalla Assemblea e, in particolare, il compimento degli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- La nomina del Segretario da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- L'ammissione alla Associazione dei nuovi Aderenti;
- La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;

7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato esecutivo nonché attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta a tutti i componenti Consiliari e del Collegio dei Revisori dei Conti, a mezzo fax, posta elettronica o con qualunque altro mezzo che ne consenta la notifica,

contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno. Detta convocazione dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo su designazione dei presenti.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: l'espressione di astensione non ha effetti sul voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente la riunione.

13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese quelle il cui valore comunque ecceda i diecimila euro) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

## **ARTICOLO 9**

### ***Il Presidente***

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

21

2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve convocare contestualmente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ne cura la esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo da sottoporre per la approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### **ARTICOLO 10**

##### *Il Vice Presidente*

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### **ARTICOLO 11**

##### *Il Comitato Esecutivo*

1. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere.

21

2. Il Comitato esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 12**

### *Comitato Organizzatore*

Il Comitato Organizzatore è composto da membri nominati dal Consiglio Direttivo e può variare nella durata e nella composizione a seconda delle attività specifiche nelle quali è impegnata l'Associazione. Il Comitato costituisce l'Organo Consultivo a Carattere Tecnico del Consiglio Direttivo. I compiti del Comitato scientifico sono:

- a) studiare iniziative e promuovere attività sociali;
- b) elaborare schemi di programmi operativi da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo.

Del Comitato scientifico fanno parte, senza alcuna ulteriore formalità, tutti i Capi di Progetto.

## **ARTICOLO 13**

### *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento e l'amministrazione della Associazione.

2. Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio



Direttivo, del Comitato Esecutivo nonché del libro degli Aderenti all'Associazione.

#### **ARTICOLO 14**

##### *Libri della Associazione.*

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei Conti nonché il libro degli Aderenti l'Associazione .

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **ARTICOLO 15**

##### *Il Tesoriere*

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa della Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio preventivo ed il rendiconto definitivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### **ARTICOLO 16**

##### *Collegio dei Revisori dei Conti*

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi due subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e l'eventuale compenso valgono le

norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo.

4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, a quelle del Consiglio Direttivo e a quelle del comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione nonché il puntuale aggiornamento dei libri sociali ed esprimono i proprio pareri sui bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

#### **ARTICOLO 17**

##### *Bilancio Preventivo e Rendiconto Consuntivo*

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un rendiconto consuntivo. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2009.

2. Entro il 30 marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto Consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

3. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci devono restare depositati nella sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Associazione a spese del richiedente.

#### **ARTICOLO 18**

##### *Avanzi di gestione*

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o

avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima e unitaria struttura.

#### **ARTICOLO 19**

##### *Scioglimento*

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

#### **ARTICOLO 20**

##### *Clausola Compromissoria*

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell'Arbitro sarà estratto un nominativo tra quelli iscritti presso la Camera Arbitrale della Provincia di Padova.

#### **ARTICOLO 21**

##### *Legge applicabile*

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice

Civile ed, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona li.....

Firmato: i Soci Fondatori

### **VERBALE DI NOMINA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE**

L'Assemblea Costituente ai sensi di Statuto allo scopo di nominare le Cariche associative elegge in seno alla stessa il Presidente di Assemblea ed il Segretario. Per acclamazione viene eletto Presidente della presente Assemblea costitutiva la signora Di Bisceglia Sarah la quale chiama a fungere da segretario il signor Speranza Massimiliano.

Costituito l'Ufficio di Presidenza l'Assemblea provvede alla elezione di tutte le cariche elettive come segue:

Consiglio Direttivo:

DI BISCEGLIA SARAH, MATTIG SCHWARZ INGE, SPERANZA MASSIMILIANO, SALVADORE LUIGI.

Collegio dei Revisori dei Conti.

Presidente Zambon Gigliola, Membro effettivo Boniardi Mario, Membro effettivo, Liccardi Carla, Supplenti Lazzaroni Gianluca e Bonomo Elsa

Espletati i compiti affidati dallo Statuto l'Assemblea si scioglie previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Nel Luogo a nell'ora della costituzione associativa, in separata sede effettuate le incombenze assembleari si riunisce il consiglio direttivo che a norma dell'articolo 8 dello Statuto elegge nel suo seno le cariche istituzionali come segue:

Presidente	DI BISCEGLIA SARAH
Vice Presidente	MATTIG SCHWARZ INGE
Segretario	SPERANZA MASSIMILIANO
Tesoriere	SALVATORE LUIGI

Null'altro essendovi da deliberare il Consiglio direttivo termina la seduta previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente	Il Segretario
---------------	---------------